

(*PARERE COA 16.05.2013*)

Il dott. *, iscritto al registro dei praticanti abilitati al patrocinio, chiede di sapere se “il praticante avvocato abilitato al patrocinio” possa, o meno, “patrocinare dinanzi ad Autorità Giudiziarie diverse dal Tribunale in composizione monocratica per reati compresi tra quelli previsti dall’art. 550 c.p.p.” nonché se, rappresentando la parte civile costituita nel processo penale, debba osservare limiti di valore del *petitum*.

Sul primo quesito, rileva il C.O.A. che non esistono “reati compresi tra quelli previsti dall’art. 550 c.p.p.” che non siano di competenza del giudice monocratico, essendo il procedimento sommario, o della citazione diretta a giudizio, riservato ai reati di competenza del tribunale in composizione monocratica (vero essendo, al contrario, che alcuni reati attribuiti alla competenza del giudice monocratico debbano seguire le forme del giudizio ordinario, transitando per l’udienza preliminare).

Di qui la necessità di intendere il quesito (anche alla luce delle esemplificazioni contenute nell’istanza) come volto a conoscere se la competenza del praticante avvocato sia limitata alla fase dibattimentale (per le attività da svolgersi dinanzi al tribunale in composizione monocratica) ovvero se la stessa sia estesa anche alle fasi antecedenti, per le attività da compiersi dinanzi al P.M. (ed alla P.G. delegata) ovvero dinanzi al G.I.P. (anche per la definizione del giudizio con riti alternativi rispetto a quello ordinario).

In ordine ai limiti di competenza in ambito penale del praticante avvocato, l’art. 8 del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578, convertito nella legge 22.1.1934 n. 36 (modificato dall’art. 10 della Legge n. 242/1988 e, poi, dall’art. 246 del D. Lgs. 19.2.1998 n. 51 e, da ultimo, dall’art. 7 della L. 479/99), prevedeva che i praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma, fossero ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale era compreso l’ordine circondariale che aveva la tenuta del registro suddetto, **limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge n. 254/1997, rientravano nelle competenze del pretore.**

L’art. 41 della Legge 31/12/2012 n. 247 – ancorché non di immediata applicazione - nel disciplinare il contenuto e le modalità di svolgimento del tirocinio del praticante avvocato, espressamente dispone che “nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall’iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e **in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore**”, così ribadendo il riferimento ai “procedimenti”.

L’interpretazione letterale della norma non consente dubbi, dovendosi ritenere che:

con riferimento ai procedimenti relativi ai reati di competenza del giudice di pace, contravvenzionali o che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore, l’abilitazione del praticante avvocato non sconta limiti funzionali, di fase, ovvero di valore, potendo questi esercitare il proprio patrocinio quale difensore della persona sottoposta al procedimento penale nella fase delle indagini preliminari - dinanzi al P.M. o dinanzi alla P.G. delegata - dinanzi al G.I.P. (a seguito dell’adozione di misure cautelari, per la richiesta di riti alternativi a quello ordinario, etc.) e nel dibattimento, nonché quale difensore della costituita parte civile, indipendentemente dal valore dell’azione risarcitoria o restitutoria spiegata nel processo penale.

Il COA dispone altresì la pubblicazione del parere sul sito dell’Ordine e la diffusione a mezzo lettera informativa.